

Regolamento dell'Assemblea di Zona

(approvato dall'Assemblea di Zona del 5 ottobre 2024)

Indice

Art. 1 – Funzioni e composizione	2
Art. 2 – Convocazione e sessioni	2
Art. 3 – Convocazione: modalità	3
Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea	3
Art. 5 – Delega	4
Art. 6 – Ufficio di Presidenza	4
Art. 7 – Funzioni del Presidente	5
Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione	6
Art. 9 – Funzioni degli scrutatori	6

Art. 10 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione	7
Art. 11 – Diritto di parola	7
Art. 12 – Deliberazioni	8
Art. 13 – Mozioni d’ordine	9
Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni	10
Art. 15 – Diritto di voto	10
Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni	10
Art. 17 – Candidature	10
Art. 18 – Elezioni	11
Art. 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato	11
Art. 20 – Modifiche al Regolamento	12
Art. 21 – Libertà di voto	12
Art. 22 – Impugnazione delle deliberazioni	12
Art. 23 – Interpretazione del Regolamento	12

Premessa

Il presente Regolamento riporta le caratteristiche principali di quello precedente, approvato nel 2009, integrandole all'interno del modello proposto da AGESCI nel 2023 in accordo con lo Statuto e nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Il Comitato di Zona auspica che le parti stampate in **colore blu**, ereditate dal Regolamento precedente, possano diventare oggetto di riflessione condivisa con il Consiglio di Zona per un eventuale aggiornamento.

Art. 1 – Funzioni e composizione

1. Le funzioni dell'Assemblea di Zona sono definite dagli art. 22 e 33 dello Statuto.
2. L'Assemblea di Zona è composta dai soci adulti censiti nella Zona, ai sensi dell'art. 33, comma 1 dello Statuto.
3. L'Assemblea di Zona può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.

Art. 2 – Convocazione e sessioni

1. L'Assemblea di Zona è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili di Zona congiuntamente.
2. L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona congiuntamente in sessione straordinaria:

- a. ogni volta che lo ritengono necessario;
 - b. su richiesta scritta e motivata da parte **di almeno un terzo dei suoi componenti o un terzo delle Comunità Capi dei gruppi censiti in Zona.**
3. Nel caso di cui al comma 2b i Responsabili di Zona devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il trentesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Art. 3 – Convocazione: modalità

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno **venti giorni** prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo vengono fatti pervenire agli aventi diritto almeno **dieci giorni** prima della data di convocazione.
2. Con successive comunicazioni i Responsabili di Zona possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.
3. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili di Zona.

Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea di Zona è validamente costituita con la presenza di **non meno della metà dei suoi membri, deleghe comprese, in rappresentanza di almeno i tre quarti delle comunità capi della zona.**
2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente – o per delega, ai sensi dell'art. 5 –, presso la Segreteria dell'Assemblea di Zona.
3. Qualora l'Assemblea di Zona non risulti validamente costituita per mancato raggiungimento del quorum **verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte entro il trentesimo giorno da quello fissato per quella non valida con lo stesso ordine del giorno.**

Art. 5 – Delega

1. **Ogni avente diritto al voto può delegare un altro componente dell'Assemblea a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.**
2. **Un componente dell'Assemblea di Zona non può raccogliere contemporaneamente più di una delega.**

Art. 6 – Ufficio di Presidenza

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede:
 - a. ratificare, con voto palese, la nomina del/la Presidente [estraneo al Comitato](#) e di un/a Segretaria/o, su proposta dei Responsabili di Zona;
 - b. ratificare con voto palese la nomina di [tre scrutatori](#) su proposta del Presidente;
 - c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da [un presidente e due membri](#) su proposta del Presidente.

Art. 7 – Funzioni del Presidente

1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.

4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione

1. Il Segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione ("verbale") che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea di Zona.
2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. I verbali, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili di Zona, sono conservati a cura del Comitato di Zona in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

Art. 9 – Funzioni degli scrutatori

1. Gli scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.

Art. 10 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al Presidente un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
3. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.
4. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.

Art. 11 – Diritto di parola

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola – salvo diverso avviso del Presidente – nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea di Zona.

Art. 12 – Deliberazioni

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea di Zona nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.

3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i capi che ricopriranno gli incarichi previsti all'art. 33, comma 2, lettera b dello Statuto.
4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.
5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui il Comitato di Zona esprime un parere.
8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.
9. Il Presidente, sentito il Comitato mozioni, può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.

Art. 13 – Mozioni d’ordine

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (“mozione d’ordine”) hanno diritto a parlare alla fine dell’intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d’ordine è limitato all’illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d’ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l’Assemblea su proposta del Presidente può inserire nuovi argomenti all’ordine del giorno. In questo caso l’Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni

1. L’Assemblea di Zona delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall’art. 22 dello Statuto.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
3. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
4. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.

5. Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.

Art. 15 – Diritto di voto

1. Ciascun membro dell'Assemblea di Zona, di cui all'art. 1, comma 2, ha diritto ad un voto.

Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea di Zona hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.

Art. 17 – Candidature

1. Le candidature per l'elezione a membro del Comitato di Zona e a Consigliere generale eletto nella Zona possono essere presentate da ogni membro dell'Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.

2. Per l'elezione agli incarichi previsti all'art. 33, comma 2, lettera b dello Statuto che decadono dal mandato, il Comitato di Zona propone un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire.
3. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi capo censito nella Zona che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo con nomina, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5 e 6 dello Statuto.

Art. 18 – Elezioni

1. Risulta eletto agli incarichi previsti all'art. 33, comma 2 lettera b dello Statuto chi ottiene un numero di voti corrispondenti **almeno a due terzi più uno dei presenti aventi diritto al voto**.
2. Qualora, nessun candidato sia risultato eletto, ovvero il numero dei candidati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, **il Presidente riapre i seggi elettorali nel corso della stessa Assemblea di Zona; al secondo scrutinio risulta eletto chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno a metà più uno dei presenti aventi diritto al voto**.

Art. 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea di Zona può revocare il mandato elettivo a capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.

2. La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea di Zona prevista dal calendario ai Responsabili di Zona, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.
4. L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato

Art. 20 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea di Zona.

Art. 21 – Libertà di voto

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Art. 22 – Impugnazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili di Zona entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili di Zona, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Art. 23 – Interpretazione del Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli territorialmente superiori.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea di Zona, ai Responsabili di Zona e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.